

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS

È stato pubblicato il decreto che indica le linee guida ufficiali riguardo il controllo del green pass dei dipendenti.

Il Decreto sancisce l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il green pass per potere accedere al proprio luogo di lavoro. Sono esclusi da tale obbligo i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il possesso del green pass non fa venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione in caso di positività al Covid-19, quindi non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Per il personale dipendente, vi è comunque l'obbligo di rispettare tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio e il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

Al di fuori dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso al luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che il dipendente esibisca il green pass (ottenuta in seguito a vaccinazione, in seguito ad esito negativo del tampone molecolare o perché si è guariti dal Covid negli ultimi sei mesi). Non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Il lavoratore che dichiara il possesso del green pass, ma non sia in grado di esibirlo, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto (che non sia un semplice utente dei servizi) che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati.

Pertanto, per accedere alla struttura, oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di green pass, nel caso in cui, quest'ultimo svolga attività propria o per conto del datore di lavoro.

Sono soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese di pulizia, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e i collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione. Anche i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio, dovranno essere muniti di green pass ove accedano alla struttura.

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass è quella degli utenti, ovvero coloro che si recano nella struttura per usufruire dei servizi generalmente offerti. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione, di un incontro, di un congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti di green pass ed esibirlo quando richiesto.

L'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza al datore di lavoro il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-*quinquies*, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde,

includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.